

C.P. 36/2015

Nov. 6/2/2016

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima

riunito in Camera di Consiglio in persona dei

Magistrati:

dr. LIMITANE	Presidente
dr. BARRELLA	Giudice
dr. PITINARI	Giudice rel.

nella procedura di concordato preventivo proposto dalla società **██████████ srl in liquidazione** con sede in Marostica (VI), **██████████** n. 64, con la difesa dell'avv. **██████████** con studio in Padova e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. **██████████** **██████████** con studio in Vicenza via Gen. Chinotto n. **██████████** (come da mandato in calce al ricorso prenotativo);

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letta la proposta, il piano e la documentazione allegata;
- visto il decreto con cui il Tribunale ha dichiarato ammissibile la proposta e ha aperto la procedura di concordato preventivo;

Fallimenti

Società.it

- vista la proposta modificativa del concordato depositata in data prossima all'adunanza dei creditori;

- letta la relazione ex art. 172 lf del C.G. e sentita la relazione del CG all'adunanza dei creditori del 24.11.2015;

- letta la relazione ex art. 173 lf del C.G.;


- letta la memoria difensiva della società del 27.01.2016;

- sentiti il C.G., la ricorrente ed il PM all'udienza del 29.01.2016;

- ritenuto e rilevato che:

a) relativamente alla ipotesi di occultamento o svalutazione di parte dell'attivo ex art. 173, primo comma, lf ed in particolare con riferimento alla svalutazione del credito vantato dalla società nei confronti di [REDACTED] si osserva:

la società, come chiarito con memoria del 27.1.2016, ha svalutato il credito vantato dalla società nei confronti dello [REDACTED] in ottemperanza a principi di prudenza. L'immobile dello [REDACTED] è ipotecato e, solo nell'ipotesi in cui gli immobili sociali garantissero la piena soddisfazione al pool di banche ipotecarie, si libererebbe l'immobile dello [REDACTED], con la



conseguenza che esso sarebbe aggredibile dalla società ad un valore maggiore rispetto a quello stimato.

Tale condotta non è sorretta da dolo, non vi è l'intenzione della società di compiere un atto in frode ai creditori, la società ha operato tale svalutazione per ragioni di prudenza e comunque è stato chiarito che quanto prima si procederà al recupero dello stesso.

b) con riferimento alla dubbia consistenza della finanza esterna si osserva che:

le criticità non attengono alla valutazione degli immobili operata dagli esperti stimatori, bensì al carattere subordinato della finanza esterna (trattasi infatti di immobili ipotecati, uno dei quali oggetto di pignoramento, la cui liquidazione avverrà solo previo smobilizzo degli immobili sociali) con la conseguenza che tale apporto esterno assume un carattere precario non solo dal punto di vista della economicità della proposta quanto invece dal punto di vista della fattibilità giuridica della stessa;

tali criticità sono superate per effetto dei chiarimenti resi con memoria del 27.1.2016 ed all'esito dell'udienza del 29.1.2016 da cui è emerso in modo chiaro che "il disponente sig. [REDACTED] ha comunque assunto un'obbligazione nei confronti della società - e quindi della procedura concordataria - di

apportare le suddette risorse di cui al vincolo di destinazione".

A conferma di tale assunto il fatto che il sig. [REDACTED] ha sottoscritto il ricorso del 18.6.2015, in segno di accettazione e conferma dell'impegno di apporto di finanza esterna, nonché le dichiarazioni rese in sede di udienza 173 lf del legale della società;

c) relativamente alla formazione delle classi si osserva che già precedentemente il Tribunale si era espresso nel senso di considerare come una "non classe" quella composta da Iva e ritenute operate e non versate, in quanto trattasi di credito asseritamente soddisfatto al 100%.

Si conferma pertanto la valutazione precedentemente espressa da questo Tribunale: il debito per iva è sostanzialmente prededotto, quindi va pagato tra i primi, si tratti di finanza interna o esterna. La finanza esterna entra quindi nelle risorse a disposizione della società e, insieme ad esse, i creditori vengono pagati secondo l'ordine stabilito.

In questo modo l'Agenzia delle Entrate non subirebbe alcun pregiudizio in quanto verrebbe pagata al 100%, immediatamente, senza che sia alterato l'ordine delle cause legittime di prelazione

P. Q. M.

visto l'art. 173 l.f.;

dichiara il non luogo a provvedere sul procedimento
avviato ai sensi dell'art. 173 per i motivi di cui in
premessa.

Si comunichi alle parti, al Commissario Giudiziale
ed al PM.

Vicenza, 5.2.2016

~~IL GIUDICE ED~~

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
PATRIZIA FERRACIN

TRIBUNALE DI VICENZA
- 5 FEB 2016
IL CANCELIERE IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO PATRIZIA FERRACIN

Fallimentare

giureta.it

